

Trasparenza delle politiche in materia di integrazione del rischio di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti e nella consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni nonché nelle politiche di remunerazione

1. Premessa

L'adozione di modelli di sviluppo sostenibile rappresenta sempre più una priorità per le aziende, soprattutto alla luce della crescente preoccupazione a livello globale degli impatti che i rischi ambientali e sociali possono avere sulla stabilità economica.

In questo contesto, in cui anche il mondo dei mercati finanziari si sta orientando verso un modello di finanza sostenibile, il legislatore europeo ha recentemente avviato un programma teso a definire un quadro normativo in tema di sostenibilità.

In particolare, il Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("**Sustainable Finance Disclosure Regulation**" o "**Regolamento SFDR**"), applicabile a decorrere dal 10 marzo 2021, dispone, fra l'altro, obblighi di trasparenza in materia di rischi di sostenibilità mediante la pubblicazione sui siti web dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari d'informazioni "circa le rispettive politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nelle loro consulenze in materia di investimenti o di assicurazioni".

Con riferimento al Regolamento sopra riportato Banca Valsabbina opera in qualità di "Partecipante ai mercati finanziari" in virtù della prestazione del servizio di gestione portafogli di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 58/1998 (il "**Testo Unico della Finanza**" o il "**TUF**") e di "Consulente Finanziario" in virtù della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lett. f) del TUF.

Banca Valsabbina ha da tempo intrapreso un approccio orientato alla sostenibilità ed al rispetto di elevati standard connessi alla corporate *responsibility* e si è altresì dotata di una Policy in materia di ESG al fine di recepire quanto ad essa applicabile ai sensi del Regolamento sopra citato.

2. Definizioni

- A. **Rischio di Sostenibilità / Rischio ESG:** è un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di *governance* che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.
- B. **Consulenza in materia di investimenti** è la consulenza in materia di investimenti attraverso la prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell'impresa di investimento, riguardo ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari.

- C. **Gestione di portafogli** è il servizio di investimento avente ad oggetto la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti.
- D. **Fattori di sostenibilità** sono le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.
- E. **Investimento sostenibile** è un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare oppure ancora un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.
- F. **Criteri di ecosostenibilità delle attività economiche.** Un'attività economica è considerata ecosostenibile se:
- a. contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più obiettivi ambientali (come elencati sotto);
 - b. non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali;
 - c. è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia sociale (come infra definite); e
 - d. è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione Europea.
- G. Gli **obiettivi ambientali** ai quali l'attività economica può contribuire sono:
- a. la mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - b. l'adattamento ai cambiamenti climatici;
 - c. l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
 - d. la transizione verso un'economia circolare;
 - e. la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
 - f. la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
- H. **Attività abilitanti.** Si considera che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale a uno o più degli obiettivi ambientali, come elencati sopra, se consente direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a uno o più di tali obiettivi, a condizione che:
- a. non comporti una dipendenza da attivi che compromettono gli obiettivi ambientali a lungo termine, tenuto conto della vita economica di tali attivi; e
 - b. abbia un significativo impatto positivo per l'ambiente, sulla base di considerazioni relative

al ciclo di vita.

- I. **Danno significativo agli obiettivi ambientali.** Nel valutare se un'attività economica arreca un danno significativo si tiene altresì conto dell'impatto ambientale dell'attività stessa e dell'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi, anche sulla base degli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita.
- J. Le **garanzie minime di salvaguardia sociale** sono procedure attuate da un'impresa che svolge un'attività economica al fine di garantire che sia in linea con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta Internazionale dei diritti dell'uomo. Nell'attuare tali procedure, le imprese rispettano il principio «non arrecare un danno significativo».

3. Gestione di portafogli

Il Regolamento SFDR prevede obblighi di trasparenza per i "Partecipanti ai mercati finanziari" (inclusi gli enti creditizi che forniscono servizi di gestione di portafogli) con riferimento a:

- l'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti;
- la considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità;
- la comunicazione delle informazioni inerenti a: (i) l'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali; (ii) la valutazione degli impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari; (iii) la considerazione, con riferimento a ciascun prodotto finanziario, degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

In particolare, si precisa quanto segue.

La Banca è tenuta, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento SFDR, a pubblicare sul proprio sito web informazioni in merito alla politica sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nell'ambito dei processi decisionali relativi agli investimenti effettuati per conto dei Clienti.

Al riguardo, la Banca include il rischio di sostenibilità nell'ambito del processo di valutazione di adeguatezza.

A tal fine, la Banca si avvale, tramite una soluzione consortile, del flusso di alimentazione dei dati ed indici relativi ai criteri ESG fornito da un infoprovider esterno indipendente attraverso i quali vengono assegnati appositi score ESG ai prodotti finanziari.

Banca Valsabbina, inoltre, raccoglie le preferenze del cliente ad investire in prodotti finanziari ESG mediante la sottoposizione di specifiche domande presenti all'interno del questionario per la profilazione del cliente ai fini MiFID.

Ciò detto, mediante un raffronto tra i dati ESG e le preferenze di sostenibilità dichiarate dal cliente in sede

di compilazione del questionario MiFID, viene effettuata una valutazione di coerenza del Portafoglio rispetto al profilo ESG. Pertanto, nell'ambito del servizio di Gestione di Portafogli vengono distribuiti prodotti finanziari che risultino coerenti, secondo una logica di portafoglio, alle preferenze di sostenibilità espresse dal cliente in sede di profilazione.

La Banca, inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4, par. 3 del Regolamento (UE) 2019/2088 e dell'art. 4 comma 2 del Regolamento (UE) 2022/1288, pubblica ed aggiorna sul proprio sito web (www.bancavalsabbina.com) entro il 30 giugno di ogni anno la dichiarazione relativa alla propria politica in materia di dovuta diligenza per quanto attiene ai principali effetti negativi ("PAI") delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, redatta ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) 2022/1288. A tal riguardo, si segnala che la Banca ha riavviato il servizio di Gestione di Portafogli nel corso del 2024. Pertanto, la medesima pubblicherà sul proprio sito web, in una sezione separata intitolata "Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità", per la prima volta, la dichiarazione relativa ai PAI delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, relativa al periodo ricompreso tra la data di presa in considerazione dei PAI e il 31 dicembre 2024, entro il 30 giugno 2025.

4. Consulenza in materia di investimenti

Il Regolamento (UE) 2019/2088 (c.d. "*Disclosure Regulation*") prevede obblighi di trasparenza per i "Consulenti Finanziari" (inclusi gli enti creditizi che forniscono consulenza in materia di investimenti) con riferimento a:

- l'integrazione dei rischi di sostenibilità nelle consulenze in materia di investimenti o di assicurazioni;
- la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei loro processi di consulenza;
- la comunicazione delle informazioni inerenti: (i) l'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali; (ii) la considerazione degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

In particolare, si precisa quanto segue.

La Banca è tenuta, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2019/2088, a pubblicare sul proprio sito web informazioni in merito alla politica sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nell'ambito delle proprie consulenze in materia di investimenti o assicurazioni.

Al riguardo, la Banca include il rischio di sostenibilità nell'ambito del processo di valutazione di adeguatezza del portafoglio.

A tal fine, la Banca, si avvale, tramite una soluzione consortile, del flusso di alimentazione dei dati ed indici relativi ai criteri ESG fornito da un Infoprovider esterno indipendente attraverso i quali vengono assegnati appositi score ESG agli strumenti finanziari.

Banca Valsabbina, inoltre, raccoglie le preferenze del cliente ad investire in prodotti finanziari ESG mediante la sottoposizione di specifiche domande presenti all'interno del questionario per la profilazione del cliente ai fini MiFID.

Ciò detto, mediante un raffronto tra i dati ESG e le preferenze di sostenibilità dichiarate dal cliente in sede di compilazione del questionario MiFID, viene effettuata una valutazione di coerenza del Portafoglio

rispetto al profilo ESG.

5. Politiche di remunerazione

Banca Valsabbina ha previsto nelle proprie politiche di remunerazione specifiche informazioni su come tali politiche siano coerenti con l'integrazione dei rischi di sostenibilità e pubblica, tali informazioni, sul proprio sito web ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del Regolamento UE.

A tal proposito la Banca, nell'ambito della finanza sostenibile, pianifica la propria strategia e il modello di business nel rispetto delle previsioni statutarie, che ne orientano l'azione verso il rispetto di alti principi etici, di legalità e sostenibilità. Per quanto attiene strettamente al profilo delle politiche di remunerazione, la Banca:

- adotta criteri oggettivi rispetto al personale di volta in volta considerato in modo che venga offerto un livello retributivo che rifletta le competenze, la capacità e l'esperienza professionale di ogni dipendente, nel rispetto del principio di pari opportunità e nell'intento di perseguire l'equità salariale senza distinzione di età, genere, religione, lingua, origini etniche, orientamento sessuale, stato civile, religione, stato di gravidanza, di maternità o di paternità anche adottivi, disabilità fisiche o mentali, opinioni politiche, convinzioni personali, affiliazione o attività sindacale;
- correla i sistemi retributivi anche ai principi di sostenibilità mediante l'integrazione di criteri ESG (Environmental, Social e Governance).